

Assicurazione terremoto e alluvioni per gli Uffici

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Sei in Salvo Aziende"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione per la copertura dei rischi di terremoto e alluvione o inondazione per gli uffici.

Il contratto è complementare al contratto di assicurazione Generali Sei In Ufficio (mod. 161) e la sua operatività è subordinata all'esistenza, alla validità e all'efficacia di tale polizza di riferimento.

Terremoto



Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ I danni materiali e diretti ai fabbricati e ad eventuali altri beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da terremoto;
- ✓ Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono relative a:

- ✗ Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- ✗ Di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;
- ✗ Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- ✗ Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Inoltre l'assicurazione non opera se il fabbricato danneggiato non si trova in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Alluvione e Inondazione



Che cosa è assicurato?

In subordine alla garanzia Terremoto, a scelta del Contraente, la copertura può essere estesa anche a:

- ✓ I danni materiali e diretti ai fabbricati e ad eventuali altri beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da alluvione o inondazione (e relative spese di sgombero ecc.).



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono relative a:

- ✗ Mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stitilicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ✗ Mancata produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- ✗ Allagamento e flash flood (cd. "bomba d'acqua");
- ✗ Traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;
- ✗ Franamento o cedimento del terreno;
- ✗ Enti mobili all'aperto;
- ✗ Fabbricati costruiti in aree golenali.

Sono esclusi anche i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie nonché quelli dichiarati inagibili dalle Autorità.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società. In specifico, il Contraente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, spedendo la disdetta con preavviso di 30 giorni. Analoga facoltà può essere esercitata dalla Società.